

	REPERTORIO N. 44.506	RACCOLTA N. 9.484
	VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	della "FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' - ONLUS" con sede in	
	Ivrea (TO).	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre,	
	in Ivrea, nel mio studio in Corso Re Umberto I n. 25, alle	
	ore sedici (16,00)	
	li 29 ottobre 2020	
	avanti a me, dottor Sergio D'Arrigo, Notaio in Ivrea,	
	iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di	
	Biella ed Ivrea,	
	è comparso il signor:	
	- BERUTTI GIORGIO, nato a Roma il 28 luglio 1942, domiciliato	
	per la carica in Ivrea, via Burolo n. 41/C, codice fiscale	
	BRT GRG 42L28 H501D.	
	Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono	
	certo, dichiara di intervenire al presente atto in qualità di	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione della:	
	"FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' - ONLUS" con sede in Ivrea	
	(TO), via Burolo n. 41/C, codice fiscale 93042540018,	
	regolarmente iscritta nel Registro Persone Giuridiche presso	
	la Regione Piemonte;	
	e mi chiede di assistere alla riunione del Consiglio di	
	Amministrazione della detta Fondazione convocato per	

	discutere e deliberare sul seguente:	
	ORDINE DEL GIORNO	
	- Adeguamento Statuto al D. Lgs. 117/2017.	
	Aderendo a tale richiesta, il comparente signor Berutti	
	Giorgio assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione	
	e constata che il Consiglio è stato regolarmente convocato	
	per questo giorno, luogo ed ora ai sensi di legge e di	
	Statuto e che:	
	- sono personalmente presenti oltre ad esso medesimo	
	Presidente il Vice Presidente Renato Campajola, ed i	
	Consiglieri Maurizio Giuseppe Rossi e Davide Bottone, mentre	
	risulta assente giustificato il Consigliere Arnaldo Bigio;	
	- che sono assenti giustificati i componenti del Collegio dei	
	Revisori Spiller Giacomo, Duregon Claudia e Boratto Corrado.	
	Il Presidente constata pertanto la validità della riunione e	
	dichiara aperta la seduta ed incarica me Notaio di redigerne	
	il verbale.	
	Il Presidente espone quindi le modifiche che il Consiglio di	
	Amministrazione ritiene utile apportare all'attuale Statuto,	
	per adeguarlo alle disposizioni di cui al D. Lgs. 3 luglio	
	2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" in funzione della	
	prossima entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore. Dichiarà altresì che, come gli intervenuti	
	confermano, tutti i consiglieri hanno piena ed adeguata	
	conoscenza del nuovo testo di statuto di cui si propone	

	l'approvazione e che pertanto non se ne darà lettura in	
	Consiglio.	
	A questo punto il Presidente pone ai voti le modifiche allo	
	Statuto così come indicate.	
	La votazione si svolge per alzata di mano e dà i seguenti	
	risultati:	
	Favorevoli: tutti gli intervenuti;	
	Contrari: nessuno;	
	Astenuti: nessuno.	
	Il Presidente dichiara e proclama quindi che il Consiglio,	
	con il voto favorevole di tutti gli intervenuti	
	e pertanto con le maggioranze previste dallo Statuto	
	h a d e l i b e r a t o	
	di approvare lo Statuto così come illustrato dal Presidente	
	nel testo che, composto da diciassette articoli, viene	
	sottoscritto ed allegato al presente atto sotto la lettera	
	"A" , omessane la lettura per volontà del comparente.	
	Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara	
	sciolta la seduta del Consiglio alle ore sedici e minuti	
	quindici (16,15).	
	* * * * *	
	Si chiede per il presente atto l'esenzione dalle imposte di	
	bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs 3	
	luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore".	
	Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto	

al comparente, il quale, da me interpellato, lo approva e con
me Notaio lo sottoscrive alle ore sedici e minuti venticinque
(16,25).

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a
mano da me Notaio, occupa di un foglio tre pagine e della
quarta sin qui.

In originale firmato:

Giorgio Berutti

Sergio D'Arrigo notaio

		ALLEGATO A al n°9484 di raccolta
	STATUTO DELLA	
	"FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' - ETS"	
	Articolo 1 - COSTITUZIONE	
	E' costituita una Fondazione appartenente al Terzo Settore	
	denominata:	
	"FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' - ETS"	
	di seguito "Fondazione".	
	Articolo 2 - SEDE	
	La Fondazione ha sede in Ivrea (Torino).	
	Il Consiglio di Amministrazione può, senza che ciò comporti	
	modifica dello statuto, trasferire la sede nell'ambito del	
	comune, istituire sedi secondarie purchè nel territorio della	
	Repubblica Italiana, istituire uffici operativi e	
	rappresentanze.	
	Articolo 3 - FONDATORE	
	Il Fondatore è l'"Associazione Comunità Casa dell'Ospitalità	
	ONLUS".	
	Articolo 4 - DURATA	
	La Fondazione ha durata illimitata.	
	Articolo 5 - SCOPI ED OBIETTIVI	
	La Fondazione è un'istituzione di diritto privato e non ha	
	fini di lucro.	
	La Fondazione opera nell'ambito territoriale della Regione	
	Piemonte.	
	La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche,	

	solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo e	
	diffondendo iniziative rivolte alla tutela ed al sostegno di	
	disabili e persone affette da disabilità ed handicap fisici	
	e/o psichici e, in generale, di persone e categorie	
	svantaggiate.	
	La Fondazione si ispira agli ideali cristiani della	
	fraternità, nonché alla tradizione di assistenza e di	
	servizio della Chiesa locale della Diocesi di Ivrea.	
	La Fondazione si prefigge in particolare di agevolare e	
	sostenere strutture o iniziative di accoglienza e di aiuto	
	nei confronti di disabili e persone disagiate e svantaggiate,	
	di attivare o di partecipare ad iniziative rivolte alla loro	
	tutela, di promuovere o sostenere iniziative di	
	sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza su	
	questi temi.	
	A tali fini assume tutte le iniziative e compie tutte le	
	operazioni ritenute necessarie; in particolare può:	
	- instaurare rapporti di collaborazione con Istituzioni	
	pubbliche e private, Enti, Associazioni, Cooperative sociali,	
	etc.;	
	- stipulare convenzioni e contratti con Enti od Istituti di	
	vario genere.	
	La Fondazione nei limiti e secondo le disposizioni di cui	
	all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relative disposizioni di	
	attuazione, può svolgere attività diverse da quelle indicate	

	all'art. 5 del D.Lgs.117 del 3 luglio 2017, purché siano ad	
	esse direttamente connesse, secondarie e strumentali rispetto	
	all'attività di interesse generale, al fine del miglior	
	raggiungimento degli obiettivi e delle finalità presupposte	
	dall'attività stessa.	
	La Fondazione può avvalersi di volontari, come definiti	
	dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017 ed a tal fine, ove si	
	tratti di attività non occasionale, li iscrive in apposito	
	registro.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere	
	rimborsate, a cura della Fondazione, le spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata entro il	
	limite massimo di euro mille (1.000,00) per volontario per	
	esercizio. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo	
	forfettario.	
	L'attività di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro	
	rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.	
	La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle	
	attività di volontariato nonché per la responsabilità civile	
	verso i terzi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18	
	del D. Lgs. 117/2017 e relative disposizioni di attuazione.	
	Articolo 6 - PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO	

	Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo	
	conferito in occasione della costituzione della Fondazione	
	stessa e da quant'altro successivamente pervenga nella	
	disponibilità della Fondazione.	
	Il patrimonio potrà pertanto essere aumentato ed alimentato	
	mediante donazioni, eredità, legati immobiliari e mobiliari,	
	elargizioni ed erogazioni liberali di quanti, approvando gli	
	scopi della Fondazione, abbiano volontà di contribuire al	
	loro conseguimento.	
	La Fondazione potrà ricevere contributi da Enti pubblici e/o	
	privati e potrà altresì promuovere la raccolta di offerte in	
	denaro o in natura.	
	La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con:	
	- i redditi derivanti dal proprio patrimonio;	
	- gli eventuali lasciti, contributi ed elargizioni destinati	
	all'attuazione degli scopi statutari.	
	Eventuali future eredità, donazioni e simili liberalità	
	destinate genericamente alla "CASA DELL'OSPITALITA'" si	
	debbono intendere destinate alla "FONDAZIONE CASA	
	DELL'OSPITALITA'" e non alla "ASSOCIAZIONE COMUNITA' CASA	
	DELL'OSPITALITA'", come precisato nella delibera	
	dell'assemblea dei soci della "ASSOCIAZIONE COMUNITA' CASA	
	DELL'OSPITALITA' ONLUS" ente fondatore, svoltasi in data 12	
	aprile 2012.	
	Articolo 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE	

	Sono Organi della Fondazione	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente;	
	- il Vice-Presidente;	
	- l'Organo di Controllo;	
	- il Revisore Legale.	
	Articolo 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio d'Amministrazione (di seguito C.d.A.) è composto	
	da 5 (cinque) o sette (7) membri nominati dal Fondatore,	
	salvo quanto infra indicato. Il numero dei consiglieri è	
	determinato all'atto del rinnovo del Consiglio.	
	In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri,	
	purché non in numero tale da costituire la maggioranza del	
	Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro	
	sostituzione mediante cooptazione.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	Il C.d.A. elegge nel proprio seno il Presidente ed il	
	Vice-Presidente.	
	Il C.d.A. decade automaticamente ed è sciolto in caso di	
	dimissioni della maggioranza dei suoi membri. In tale ipotesi	
	i consiglieri rimasti in carica continuano ad esercitare le	
	relative attribuzioni fino alla nomina dei propri successori,	
	limitandosi agli atti di ordinaria amministrazione nonché a	
	quelli di straordinaria amministrazione indifferibili ed	

	urgenti. Entro il termine di 6 (sei) mesi dallo scioglimento	
	il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata	
	a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento,	
	dal membro più anziano.	
	Nel caso in cui il Fondatore non possa effettuare o comunque	
	non proceda alla nomina dei componenti del Consiglio di	
	Amministrazione entro trenta giorni (30) dalla loro scadenza	
	il Consiglio di Amministrazione è nominato dai consiglieri	
	rimasti in carica. Il Consiglio così nominato si intende	
	pienamente in carica a tutti gli effetti statutari e di legge.	
	Il C.d.A. resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri	
	potranno essere riconfermati. Nel caso in cui alla nomina	
	provveda il Fondatore i consiglieri potranno essere	
	confermati senza limiti di mandati. Nel caso in cui alla	
	nomina dei consiglieri non provveda il Fondatore, i	
	consiglieri potranno essere nominati per non più di tre	
	mandati consecutivi.	
	Articolo 9 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari	
	per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della	
	Fondazione.	
	In particolare:	
	- approva entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio	
	preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di	
	aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno	

	precedente;	
	- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti,	
	nonché la loro destinazione, assieme a quella degli eventuali	
	utili di esercizio, secondo le finalità statutarie;	
	- delibera gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed	
	immobili;	
	- delibera gli incrementi del patrimonio;	
	- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio	
	in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;	
	- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la	
	Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;	
	- provvede alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente;	
	- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al	
	Presidente in aggiunta a quelli già a lui spettanti per	
	statuto;	
	- delibera eventuali regolamenti;	
	- delibera, con la presenza e con il voto favorevole di	
	almeno i 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti, le	
	modifiche dello statuto;	
	- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto	
	previsto dal successivo articolo 15.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno	
	diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio delle	
	funzioni attribuite.	

	Articolo 10 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in	
	seduta ordinaria 3 (tre) volte all'anno e straordinariamente	
	ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario oppure ne	
	sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente con un qualsiasi mezzo	
	tecnico purché documentabile, almeno 7 (sette) giorni prima	
	della data fissata, e deve contenere l'indicazione del	
	relativo ordine del giorno; nei casi di urgenza il C.d.A. può	
	essere convocato con sole 48 (quarantotto) ore di preavviso.	
	Il C.d.A. è validamente costituito con la presenza di almeno	
	la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate con	
	la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.	
	In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	I verbali delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine	
	cronologico, su apposito registro e devono essere	
	sottoscritti dal Presidente (o, in sua assenza, dal	
	Vice-Presidente).	
	Articolo 11 - POTERI DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE	
	Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti, con	
	votazioni separate, dal Consiglio di Amministrazione nella	
	prima seduta e tra i componenti del Consiglio stesso, tranne	
	per la prima volta il Presidente nell'atto costitutivo della	

	fondazione da parte del socio fondatore.	
	Il Presidente guida e coordina tutte le attività della	
	Fondazione.	
	Egli rappresenta la Fondazione verso i terzi, ed anche nei	
	confronti delle Autorità ed in giudizio.	
	Inoltre il Presidente:	
	- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione,	
	proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;	
	- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti	
	gli affari che vengono deliberati;	
	- ha facoltà di assumere anche deliberazioni di competenza	
	del C.d.A., se motivate da assoluta indifferibilità e da	
	urgenza, con obbligo di riferirne al Consiglio nell'adunanza	
	immediatamente successiva;	
	- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;	
	- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma,	
	qualora si renda necessaria;	
	- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio	
	ed ai rapporti con le autorità tutorie.	
	In caso di vacanza della carica o di impedimento del	
	Presidente, tutti i suoi poteri, le facoltà ed i compiti sono	
	espletati dal Vice Presidente che, nel compierli, accerta la	
	vacanza o l'impedimento stesso.	
	In caso di vacanza della carica, o di accertato impedimento,	
	anche del Vice Presidente, la carica è assunta ad interim dal	

		Consigliere di Amministrazione più anziano di età.	
		Articolo 12 - ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI.	
		La Fondazione, ai sensi dell'art. 30 del D.L. 3 luglio 2017	
		n. 117, nomina un organo di controllo monocratico scelto tra	
		le categorie di cui all'art. 2397 comma secondo del codice	
		civile.	
		Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.L. 3	
		luglio 2017 n. 117 la Fondazione deve nominare il revisore	
		legale dei conti o una società di revisione legale iscritti	
		nell'apposito registro. Qualora il soggetto incaricato del	
		controllo abbia i requisiti, l'organo di controllo, al	
		superamento dei limiti di legge, esercita la revisione legale	
		dei conti.	
		L'organo di controllo e/o il revisore dei conti sono nominati	
		dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice della	
		metà più uno del numero complessivo dei membri.	
		L'organo di controllo e/o il revisore durano in carica tre	
		esercizi. Il compenso loro spettante viene stabilito all'atto	
		della nomina per tutta la durata dell'incarico. L'organo di	
		controllo e/o il revisore può essere rinominato senza limiti	
		di mandati.	
		Articolo 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO	
		L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1°	
		gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo	
	procede alla redazione del bilancio di esercizio, formato	
	dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla	
	relazione di missione, secondo la modulistica definita con	
	decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	
	Qualora sussistano i requisiti di legge la Fondazione dovrà	
	redigere il Bilancio Sociale.	
	Articolo 14 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI UTILI E	
	MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE	
	Il Patrimonio della Fondazione è utilizzato esclusivamente	
	per la realizzazione delle finalità solidaristiche e di	
	utilità sociale proprie della Fondazione medesima, essendo	
	vietata qualsiasi altra destinazione.	
	E' in ogni caso vietata, a distribuzione, anche indiretta,	
	di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominati al Fondatore, ai collaboratori ed amministratori.	
	Si applica il disposto dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.	
	Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati	
	esclusivamente per la realizzazione delle attività	
	istituzionali.	
	Alla Fondazione è vietato distribuire a singoli individui o	
	ad enti, strutture, organizzazioni che non abbiano analoghe	
	finalità statutarie, utili o avanzi di gestione, nonché	
	fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della	
	Fondazione stessa.	

	Articolo 15 - LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE	
	Il Consiglio d'Amministrazione, con la maggioranza dei 4/5	
	(quattro quinti), può deliberare lo scioglimento della	
	Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli	
	scopi statutari, richiedendo all'Autorità tutoria di	
	dichiararne l'estinzione ai sensi dell'articolo 27 del Codice	
	Civile.	
	In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati	
	uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.	
	Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione,	
	previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs.	
	117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge	
	sarà devoluto ad altro o altri Ente/i del Terzo Settore	
	aventi finalità simili a quelle della Fondazione individuati	
	dal o dai liquidatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia	
	Sociale.	
	Articolo 16 - NORME APPLICABILI	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto	
	valgono le leggi che disciplinano la materia ed in	
	particolare le disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017.	
	ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	
	La modifica alla denominazione della Fondazione quale	
	riportata all'Articolo 1 e conseguente alla relativa delibera	
	del Consiglio di Amministrazione verbalizzata dal Notaio	

[illegible]

[illegible]